

Prot n 2405

S.Ambrogio, 25/06/2013

Spett.le
DITTA

Un operatore ha scritto chiedendo che la Stazione appaltante, al fine di garantire il più ampio diritto di partecipazione alla procedura di gara, e di salvaguardare l'interesse al più ampio confronto concorrenziale, proceda in autotutela, ad un ripristino delle condizioni di legittimità, trasparenza ed imparzialità relative alla gara de quo, assegnando altresì una congrua dilazione dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

La presente a riscontro per esporre quanto segue.

Codesta Spett.le Società contesta la correttezza del subcriterio di valutazione qualitativa dell'offerta relativo al **"numero di Agenzie e/o filiali presenti nella Provincia di Torino"** in relazione al quale è prevista l'attribuzione di cinque punti, assumendo, in particolare, che tale criterio sarebbe illegittimo in quanto con esso verrebbe ad essere valorizzato un requisito di natura soggettiva con lesione dei principi della concorrenza e della par condicio.

Al riguardo, questa stazione appaltante osserva che il criterio di valutazione in contestazione si rivela legittimo e del tutto rispondente alle indicazioni fornite dalla AVCP con la determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2011) in materia di *"Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture"*.

Invero, il sub criterio criticato da codesta Spett.le Società non è stato assunto a requisito soggettivo di partecipazione proprio al fine di non determinare condizioni di sbarramento alla partecipazione delle imprese interessate.

Tuttavia, esso è stato considerato quale possibile parametro di valutazione delle offerte tecniche nella prospettiva di garantire una migliore efficienza della prestazione che dovrà fornire l'affidatario in rapporto all'oggetto dell'appalto.

Come riconosce, infatti, l'AVCP con la citata determinazione n.7/2011 (pagina 16) **"In sostanza, se è vero che i criteri di valutazione dell'offerta che possono essere applicati dalle stazioni appaltanti non sono tassativamente elencati dall'art. 83 del Codice e che tale disposizione lascia, quindi, alle stazioni appaltanti discrezionalità nella scelta degli stessi, ciò nondimeno tale scelta può riguardare soltanto criteri volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il collegamento all'oggetto dell'appalto, quindi, può legittimare, a determinate condizioni, il ricorso a criteri valutativi del merito tecnico di tipo "soggettivo" e l'utilizzo di detti criteri appare ragionevole quando consente di rispondere in concreto alle possibili specificità che le procedure di affidamento degli appalti pubblici possono presentare, come nel caso di una procedura che abbia ad oggetto non un progetto o un prodotto, ma un fare."**

E non a caso la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che **<<Non è irragionevole che, nel disciplinare la gara indetta da un Ateneo per l'affidamento del servizio di tesoreria, si preveda l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in correlazione all'ampiezza dell'articolazione territoriale degli sportelli, incidendo detta ampiezza sulla funzionalità e sull'efficienza del servizio, tanto più quando si tratti di Ateneo in cui confluiscono studenti provenienti dall'intero territorio nazionale>>** (Consiglio Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).

Nel caso di specie si deve poi osservare che il sub criterio in esame assume un peso comunque limitato (5 punti su 100) proprio nella prospettiva di non attribuire allo stesso un valore eccessivo e/o predominante rispetto agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Non si ritiene, pertanto, di accogliere la Vostra istanza.

Distinti saluti.

Il Responsabile Procedimento

Sig.ra M. Brizio